

SYNCRONIA CONSORT APS

Sede legale in Limena, Via Marconi n. 5

Verbale di Assemblea del 14 febbraio 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 21.00 presso la sede legale si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci della associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Aggiornamento Statuto su richiesta della Regione Veneto;*
- 2) Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza a termini dello statuto sociale il Sig. Riolfi Luca, Presidente in carica dell'associazione e, su proposta dello stesso l'Assemblea nomina segretario il Sig. De Rossi Albino.

Il Presidente

c o n s t a t a t a

- La presenza di tutti i soci e dell'intero organo amministrativo;*

d i c h i a r a

l'assemblea regolarmente costituita ed atto a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno. Si procede quindi all'illustrazione degli argomenti in oggetto.

- 1) Aggiornamento Statuto su richiesta della Regione Veneto;*
- 2) Varie ed eventuali;*

Il Presidente rende noto all'Assemblea che a seguito della richiesta della Regione Veneto prot. N. 21673 del 15.01.2024, al fine della iscrizione al RUNTS dell'associazione, è necessario provvedere all'aggiornamento dello Statuto e precisamente agli art. 3, 5 e 13.

Dopo breve discussione l'Assemblea

d e l i b e r a

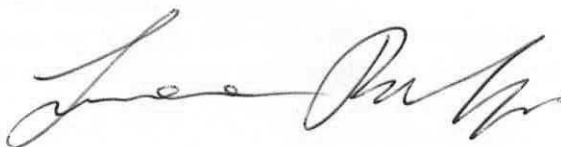


all'unanimità l'aggiornamento dello Statuto così come richiesto dalla Regione Veneto e proposto dal Presidente.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiuso l'Assemblea alle ore 22.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale e dello Statuto in allegato.

Il Presidente

(Riolfi Luca)



Il Segretario

(De Rossi Albino)



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO DI PADOVA	
Reg. - 5 MAR 2024	S3
Reg. n°	902
€	ESATTO

Il Funzionario addetto (*)

Rosaria S. MORILE

Firma su delega del Direttore provinciale.



PAOLO PASINOS

AGGIORNAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE SYNCRÒNIA CONSORT

SU RICHIESTA DELLA REGIONE VENETO PROT. 21673 DEL 15.01.2024

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: "Sincrònia Consort APS", in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Marconi 5 nel comune di Limena (PD).

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento senza scopo di lucro l'associazione si propone di perseguire finalità di diffusione della cultura musicale mediante concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, esibizioni, corsi di musica.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, riguarda l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lettera i), D. lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività culturali: diffusione della cultura musicale attraverso convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezione-concerti, esibizioni, concerti, corsi di musica;
- Attività di formazione rivolte sia ad educatori, insegnanti e operatori sociali sia a soci, enti e associazioni per l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale attraverso corsi di aggiornamento teorico/pratici e corsi di perfezionamento in musica.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4

(Ammissione)



Sono associati le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano nella realizzazione delle attività di interesse generale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero sia inferiore alla metà delle APS associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 7 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I Soci ordinari sono persone, associazioni di promozione sociale, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnano a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano attivamente e assiduamente alla vita associativa.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato salvo i casi di cui all'art. 7.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere, se maggiorenni, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; il diritto di voto per gli associati minorenni sarà esercitato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale, il quale ne avrà la rappresentanza nell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, ad eccezione dei casi in cui il volontario produca un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000 per il

mm AB pd QP MR A R B



rimborso di tipologie di spese deliberate dal Consiglio Direttivo nei limiti di 10 euro giornalieri o 150 euro mensili, come da art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, per recesso, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, o per esclusione dall'associazione per gravi violazioni ai doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e deve essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati e degli aderenti
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Direttore Artistico (maestro del coro)

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati e dell'associazione e dagli aderenti, iscritti nel libro degli associati e degli aderenti e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione da inviare e/o pubblicare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'Assemblea è tenuta presso la sede sociale, salvo diversa indicazione contenuta nella convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i tre quarti più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché la sostituzione del Direttore Artistico. Per lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni. È validamente costituito quando sono presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale dei soci ordinari e gli eventuali contributi straordinari;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

MR AB PD QP MG



Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea per gravi inadempienze con le maggioranze previste dall'Assemblea straordinaria. In caso di dimissioni di un membro, da recapitarsi con lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, il Consiglio può essere integrato con il primo degli esclusi dalle ultime elezioni. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il Consiglio si ritiene decaduto. Il Presidente uscente deve quindi convocare l'Assemblea dei soci per indire nuove elezioni.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Almeno 8 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico (maestro del coro) è responsabile delle scelte e dei programmi artistico-musicali dell'associazione. Suo obiettivo è condurre gli associati al più alto grado di consapevolezza musicale e capacità interpretativa. Viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino a revoca dell'incarico e comunque la sua nomina viene ratificata ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, è tenuto a portare a termine gli impegni già assunti con l'associazione. Il Consiglio Direttivo può stabilire un rimborso per il Direttore Artistico, nei limiti dell'art. 6, ultimo comma. Può essere sollevato dall'incarico solo in caso di gravi inadempienze con il voto della maggioranza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;



- rimborsi da convenzioni;
proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività;
Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

[Handwritten signatures and initials]



ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Limena (PD), 14.02.2024

L'Assemblea dei soci tenutasi presso la sede sociale in data 14 febbraio 2024, delibera all'unanimità l'aggiornamento dello statuto come da richiesta della Regione Veneto Prot. N. 21673 del 15.01.2024, al fine dell'ottenimento all'iscrizione al RUNTS.

Rizzardi Matteo Matteo Rizzardi

Geron Maura Maura Geron

Pattaro Giulia Giulia Pattaro

Buggiani Alessia Alessia Buggiani

Bacchin Lorena Lorena Bacchin

De Rossi Albino Albino De Rossi

Riolfi Luca Luca Riolfi

Salvalaggio Mauro Mauro Salvalaggio